



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3619 del 2026, proposto da

Dasara Trasporti s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Ibba, con domicilio digitale in atti;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Rete Autostrade Mediterranee s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Lidia Baldassari, con domicilio
digitale in atti;

nei confronti

ASR Trasporti & Logistica s.r.l., Alexa Expedition s.r.l.s., Trasporti Ecologici
Cirioni Arduino s.r.l., A.T.R. Trasporti s.r.l., GVS Trasporti s.r.l. e F.lli Peluso
s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti non costituiti
in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) del provvedimento di rigetto prot. n. 82/2026 del 9 gennaio 2026, relativo alla domanda di contributo presentata dalla ricorrente nell'ambito degli incentivi agli investimenti nel settore dell'autotrasporto di cui al d.m. 18 novembre 2021 n. 459 e alla d.d. 12 aprile 2022 n. 155, pratica IN2261/2022, con cui l'amministrazione ha disposto il rigetto dell'istanza di ammissione al contributo;

B) del preavviso di rigetto prot. n. 3568/2025 del 14 luglio 2025, adottato ai sensi dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/1990;

C) della relazione integrativa di Rete Autostrade Mediterranee s.p.a. del 24 febbraio 2026;

nonché, ove ritenuto necessario,

D) della *lex specialis* di cui al d.m. 18 novembre 2021 n. 459 e alla d.d. 12 aprile 2022 n. 155 nella parte in cui fossero interpretate nel senso di determinare l'automatica inammissibilità delle domande presentate nei successivi periodi di incentivazione in caso di mancata rendicontazione di una precedente prenotazione ed in particolare degli artt. 3, comma 6, 4 e 10, della d.d. n. 155/2022;

E) dei verbali della Commissione del 19 giugno 2025 e del 12 novembre 2025, richiamati nel provvedimento di rigetto e posti a fondamento della decisione amministrativa;

F) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi gli atti istruttori e le determinazioni eventualmente adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e/o Rete Autostrade Mediterranee s.p.a. nell'ambito della procedura di incentivazione di cui al d.m. 18 novembre 2021 n. 459 e alla d.d. 12 aprile 2022 n. 155, nella parte in cui incidono negativamente sulla posizione della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti e di Rete Autostrade Mediterranee s.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo esame, che le censure formulate siano inidonee a far emergere con immediatezza profili di evidente illegittimità degli atti avversati, tanto più a fronte del contenuto dispositivo dell'art. 3, comma 6, del d.d. 155/2022, come immediatamente desumibile dalla sua formulazione letterale, previsione nei cui confronti parte ricorrente non ha, peraltro, svolto alcuna specifica censura, invocandone, invero, un'interpretazione che il Collegio non ritiene *prima facie* di poter condividere;

Ritenuto, inoltre, sotto l'aspetto del danno, che il ricorso non risulti nemmeno assistito dal prescritto requisito del *periculum in mora*, non configurandosi in capo alla società ricorrente alcun danno grave e irreparabile, atteso il carattere meramente economico - e, pertanto, integralmente ristorabile - del pregiudizio prospettato;

Ritenuto, pertanto - alla luce della delibazione sommaria propria della presente fase cautelare ed impregiudicata ogni diversa valutazione sulla fondatezza del gravame, da effettuare in sede di merito - che la domanda di sospensione cautelare non sia meritevole di positiva valutazione;

Ritenuto di dover, comunque, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati e ammessi al contributo per cui è causa, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e su quello di Rete Autostrade Mediterranee

s.p.a.- con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e degli atti impugnati - da eseguire, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con successivo onere a carico della parte istante di depositare la prova del perfezionamento di tale prescritto adempimento, nel successivo termine perentorio di venti giorni;

Ritenuto, infine, che, in applicazione del criterio della soccombenza, le spese di lite della presente fase sostenute dalle resistenti debbano essere poste a carico della società ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare e ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi e nei termini di cui in parte motiva.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di entrambe le resistenti, delle spese della presente fase, quantificate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), ciascuna, oltre accessori di legge, se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Eleonora Monica, Consigliere, Estensore

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO